

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18707 Anno 2015

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: PETITTI STEFANO

Data pubblicazione: 22/09/2015

competenza

O R D I N A N Z A

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

CARRION s.r.l. (00725470249), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato Virgilio Calabrese, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

- ricorrente -

contro

IMPRENDITORI RIUNITI s.p.a. (04209170283), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati Giovanni Tisato e Giuseppe Ambrosio, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via delle Belle Arti n. 7;



- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 3142/14, depositata in data 15 ottobre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2015 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Celeste, che ha chiesto che la Corte dichiari il difetto di competenza del Tribunale di Padova, per essere la controversia devoluta ad arbitri.

Ritenuto che Imprenditori Riuniti s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova per il pagamento, in favore di Carrion s.r.l., della somma di euro 200.000,00, eccependo l'esistenza di una clausola compromissoria, in base alla quale ogni questione relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto era demandata all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Padova, presso la Camera di Commercio di Padova, secondo il regolamento vigente al momento della proposizione della domanda arbitrale;

che la creditrice opposta eccepiva che l'arbitrato non poteva essere svolto in quanto la relativa clausola era



nulla o inefficace, come da missiva della Camera Arbitrale Padova;

che, in particolare, l'opposta deduceva che la Camera Arbitrale di Padova gestita dalla Camera di commercio di Padova non esisteva più dal 2003, essendo confluita, unitamente alla Camera Arbitrale Veneta, nella Camera Arbitrale Padova presso la Camera di commercio di Padova;

che, proseguiva Carrion s.r.l., il regolamento di quest'ultima prevedeva che eventuali accordi arbitrali stipulati in data successiva alla nascita della Camera Arbitrale Padova, contenenti l'intenzione delle parti di vedere amministrato il relativo procedimento dalle due Camere Arbitrali confluite nel nuovo organismo, non avrebbero potuto essere intesi come riferiti alla Camera Arbitrale Padova e al suo regolamento, sicché doveva ritenersi esclusa la competenza di quest'ultima in relazione al tenore letterale della clausola;

che il Tribunale di Padova disattendeva l'eccezione e dichiarava la propria incompetenza per essere la controversia devoluta ad arbitri, revocando, conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;

che ad avviso del Tribunale la presenza, nel testo della clausola compromissoria, della preposizione "di" tra le parole Arbitrale e Padova non poteva inficiare la validità della clausola stessa; e ciò sia perché nella



clausola si faceva riferimento alla Camera Arbitrale di Padova presso la Camera di commercio di Padova, ove vi era la Camera Arbitrale Padova, sia perché il fatto che la clausola fosse contenuta in un contratto sottoscritto nel 2009, quando la Camera Arbitrale di Padova non c'era più, non faceva venire meno la rilevanza della assoluta somiglianza del nome dell'organismo arbitrale designato, sicché doveva ritenersi che le parti avessero inteso riferirsi alla Camera Arbitrale Padova; e ciò anche perché non vi era in atti alcun riferimento alla "cessata" Camera Arbitrale di Padova, né alcun altro elemento idoneo ad indurre a ritenere che le parti avessero inteso avvalersi della procedura amministrata dal soppresso organismo;

che, peraltro, anche a non voler ritenere la presenza della preposizione "di" frutto di un mero refuso, doveva osservarsi che la soppressa Camera Arbitrale di Padova era confluita nella Camera Arbitrale Padova, che ne era quindi il naturale successore e che le parti, facendo esplicito riferimento al regolamento vigente al momento della proposizione della domanda arbitrale, avevano inteso riferirsi all'organismo arbitrale che esercitava, a quel momento, l'attività arbitrale presso la Camera di commercio di Padova;

che, osservava ancora il Tribunale, ai sensi dell'art. 1 del titolo I del regolamento vigente, la procedura da



esso stabilita si applica quando vi sia tra le parti un accordo arbitrale che faccia riferimento alla Camera Arbitrale Padova o alla Camera di Commercio di Padova o alla Camera Arbitrale Veneta; e la clausola compromissoria faceva riferimento alla Camera Arbitrale di Padova presso la Camera di commercio di Padova;

che, da ultimo, il Tribunale riteneva che l'eccezione, formulata dalla società opposta, la quale aveva rappresentato che la stessa società opponente, dopo avere notificato un atto di nomina di arbitro, a seguito di accertamenti sulla validità della clausola, aveva poi rinunciato ad instaurare la procedura arbitrale, non fosse rilevante, atteso che la rinuncia era relativa alla nomina degli arbitri, avendo l'opponente formulato riserva di rinotificare nuovo e diverso atto di costituzione del collegio arbitrale;

che avverso questa sentenza Carion s.r.l. ha proposto regolamento necessario di competenza;

che la ricorrente, dopo aver ricordato che la Camera Arbitrale di Padova non esisteva più dal 2003, evidenzia come l'art. 1 del regolamento della Camera Arbitrale Padova preveda, al comma 1, che la Camera Arbitrale Padova "succede (alla Camera Arbitrale di Padova) nei procedimenti arbitrali già instaurati ed in corso al momento della sua costituzione", e come invece il comma 2



dispone che "eventuali accordi arbitrari stipulati in data successiva alla nascita della Camera Arbitrale Padova che dovessero contenere l'intenzione delle parti di veder amministrato il relativo procedimento dalle cessate due Camere Arbitrali sopra menzionate non si intenderanno far riferimento alla Camera Arbitrale Padova e al suo regolamento, in difetto di espresso accordo delle parti in tal senso";

che, d'altra parte, prosegue la ricorrente, il Presidente della Camera Arbitrale, con nota del 10 febbraio 2010, si era espresso nel senso della nullità della clausola, e non può essere condiviso l'assunto delle controparti, recepito dalla sentenza impugnata, che il riferimento alla Camera Arbitrale di Padova possa essere esteso al diverso organismo denominato Camera Arbitrale Padova, trattandosi, appunto, di due organismi distinti, non avendo essa ricorrente mai manifestato una volontà nel senso di devolvere la controversia alla Camera Arbitrale Padova e non essendo predicabile che la clausola in questione possa dare luogo ad un valido procedimento arbitrale svolto da un organismo diverso da quello indicato nella clausola;

che, dunque, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1362 e seguenti cod. civ., delle norme e dei principi in materia di



competenza e giurisdizione, degli artt. 806-840 cod. proc. civ. e la insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione anche al regolamento di arbitrato nazionale della Camera Arbitrale Padova, in vigore dall'11 aprile 2008, per avere il Tribunale di Padova ritenuto valida la clausola compromissoria di cui all'art. 17 del contratto preliminare oggetto della controversia;

che, in particolare, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato il canone della interpretazione letterale atteso che il testo della clausola era univoco nella individuazione di un organismo non più esistente: il che precludeva la possibilità di fare applicazione di altri canoni ermeneutici; e che in ogni caso il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che, stante la quasi identità di denominazione degli organismi, la clausola dovesse essere interpretata nel senso del riferimento all'organismo esistente alla data della domanda di arbitrato; così come sarebbe errata l'interpretazione offerta dal Tribunale della circostanza che la stessa opponente aveva rinunciato all'atto di nomina di arbitro;

che in ogni caso, osserva Carrion s.r.l., il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere l'invalidità della clausola in considerazione della assoluta genericità in ordine alla individuazione dell'organismo arbitrale



designato, alla sua composizione, alla natura dell'arbitrato e alle regole applicabili;

che, da ultimo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere preso in esame la lettera del Presidente della Camera Arbitrale Padova, che riteneva necessario un espresso accordo delle parti per radicare il procedimento presso la detta Camera Arbitrale, e conclude chiedendo che venga dichiarata la nullità della clausola compromissoria e dichiarata la competenza del Tribunale di Padova;

che Imprenditori Riuniti s.p.a. ha resistito con memoria difensiva.

Considerato che la Procura generale presso questa Corte, richiesta delle proprie conclusioni, ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il difetto di competenza del Tribunale di Padova, per essere la controversia devoluta ad arbitri;

che, in particolare, nella requisitoria ex art. 380-ter cod. proc. civ., si rileva che «le parti, con il contratto del 2009, avevano fatto evidente riferimento a quella Camera Arbitrale esistente presso la Camera di Commercio di Padova, tanto più che la Camera Arbitrale di Padova non esisteva più dal 2003» e si ritiene che «appare, piuttosto, un mero refuso l'aver indicato, nella clausola compromissoria, la Camera Arbitrale di Padova,



stante l'assoluta somiglianza del nome, quasi sovrapponibile con la Camera Arbitrale Padova, nella quale, peraltro, la prima risulta confluita, sicché la seconda si rivela come l'organismo naturale successore»;

che ad avviso della Procura Generale, poi, «il richiamo espresso al "regolamento vigente al momento in cui è presentata la domanda" sta a significare che le parti hanno inteso proprio riferirsi alla Camera che esercita l'attività arbitrale presso la Camera di Commercio di Padova con il relativo regolamento»;

che, da ultimo, la Procura Generale sottolinea come non «può trarsi un argomento contrario dal comportamento successivo delle parti, avendo evidenziato la Srl Carrion che la Spa Imprenditori Riuniti aveva rinunciato alla nomina degli arbitri, in quanto, a prescindere dal confermare che la controparte aveva già instaurato la procedura arbitrale per lo stesso oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò non precludeva la costituzione di un nuovo, e diverso, collegio arbitrale»;

che il Collegio ritiene che le conclusioni ora riferite, nonché le argomentazioni dalle quali quelle conclusioni scaturiscono, debbano essere condivise;

che, invero, l'iter argomentativo prospettato dal Tribunale non risulta contrastante con le norme di diritto evocate dalla ricorrente, atteso che la lettera della



clausola compromissoria non preclude la soluzione adottata;

che, infatti, da un lato, appaiono particolarmente significativi i seguenti elementi interpretativi: il collocamento della Camera Arbitrale indicata nella clausola presso la Camera di commercio di Padova; il fatto che la Camera Arbitrale Padova ha assorbito la Camera Arbitrale di Padova sin dal 1° gennaio 2004, mentre la clausola è stata sottoscritta nel 2009, senza che neanche la ricorrente ipotizzi che le parti avessero inteso, e fossero consapevoli di, individuare un organismo arbitrale inesistente: ipotesi, questa, che sembra doversi escludere sol che si ponga mente al fatto che le parti hanno inteso concordemente fare riferimento al regolamento vigente alla data della proposizione della domanda arbitrale;

che in tale contesto la indicazione dell'organismo arbitrale, nella clausola compromissoria, come "Camera Arbitrale di Padova" in luogo di "Camera Arbitrale Padova" fatta ad anni di distanza dalla estinzione della prima, perché confluita nella seconda, non irragionevolmente è stata ritenuta dal Tribunale con la sentenza qui impugnata frutto di un mero "refuso", ove si tenga conto che proprio il lungo lasso di tempo trascorso dalla estinzione della prima induce ad escludere la rilevanza, nel caso di



specie, dell'art. 1, comma 2, del regolamento della camera Arbitrale Padova;

che, invero, tale disposizione, nel prevedere che «eventuali accordi arbitrari stipulati in data successiva alla nascita della Camera Arbitrale Padova che dovessero contenere l'intenzione delle parti di vedere amministrato il relativo procedimento dalle cessate Camere Arbitrali non si intenderanno far riferimento alla Camera Arbitrale Padova e al suo Regolamento, in difetto di espresso accordo delle parti in tal senso», detta una disciplina che richiede l'esplicita volontà delle parti in un contesto in cui tale volontà, per essere avvenuta l'estinzione delle Camere Arbitrali preesistenti e la costituzione della nuova, potrebbe essere non univocamente interpretabile nel senso della devoluzione della controversia ad un organismo arbitrale diverso da quello espressamente indicato nella clausola ma non più esistente; esigenza, questa, che all'evidenza non appare più ravvisabile nel caso in cui la clausola arbitrale sia stata sottoscritta ad anni di distanza dalla estinzione delle due Camere Arbitrali confluite nella Camera Arbitrale Padova e quindi la indicazione dell'organismo arbitrale come "Camera Arbitrale di Padova" altro valore non potrebbe avere che quello di un refuso, chiaro essendo che le parti abbiano inteso deferire le controversie che



fossero insorte in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto contenente quella clausola, all'organismo arbitrale esistente presso la Camera di Commercio di Padova alla data della stipulazione del contratto e al regolamento vigente al momento di proposizione della domanda arbitrale;

che, così interpretata la clausola, viene meno ogni profilo di nullità della stessa per genericità, posto che il previsto arbitrato, nella volontà delle parti, è destinato a svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale Padova vigente alla data della proposizione della domanda arbitrale;

che, a fronte della richiamata interpretazione della volontà delle parti, appare priva di rilievo la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che Imprenditori Riuniti s.p.a., dopo aver notificato un atto di nomina di arbitro ai sensi della richiamata clausola compromissoria, abbia poi revocato la nomina, atteso che la detta revoca non precludeva la successiva nomina di un nuovo collegio arbitrale;

che, invero, la sentenza impugnata ha rilevato come la rinuncia in questione dovesse essere intesa come rinuncia alla nomina degli arbitri, essendo in essa contenuta una «espressa riserva di rinotificare nuovo e diverso atto di costituzione di collegio arbitrale»; e, su tale



affermazione, che chiaramente evidenzia la mancanza di volontà della società contro ricorrente di rinunciare alla clausola compromissoria, il ricorso non contiene una specifica censura;

che, del pari, appare erronea la deduzione della ricorrente secondo cui il Presidente della Camera Arbitrale Padova si era espresso nel senso di ritenere necessario un espresso accordo delle Parti per radicare il procedimento presso quella Camera Arbitrale, atteso che, ai sensi dell'art. 832 cod. proc. civ., «se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione di arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo»;

che, in conclusione, il ricorso va rigettato, dovendosi dichiarare la competenza del collegio arbitrale;

che le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di Carrion s.r.l.;

che, poiché il ricorso, notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, è rigettato, e poiché risulta dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è assoggettato al pagamento del contributo unificato, deve dichiararsi la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228



(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del collegio arbitrale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del regolamento, che liquida in euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,